



[Indietro](#)

**N. 03817/2014 REG.PROV.CAU.**  
**N. 05793/2014 REG.RIC.**



**REPUBBLICA ITALIANA**

**Il Consiglio di Stato**

**in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)**

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

sul ricorso numero di registro generale 5793 del 2014, proposto da:

**Enel Sole S.r.l.**, in persona del legale rappresentante, rappresentato e difeso dall'avvocato Francesco Sciaudone, con domicilio eletto presso lo Studio Legale Grimaldi e Ass. in Roma, via Pinciana, n. 25;

*contro*

Comune di **Bione**, in persona del Sindaco *pro tempore*, rappresentato e difeso dagli avvocati Domenico Bezzi, Paolo Sabbioni, Davide Balboni, con domicilio eletto presso Paolo Rolfo in Roma, via Appia Nuova, n. 96;

*per la riforma*

dell'ordinanza cautelare del T.A.R. LOMBARDIA - SEZ. STACCATA DI BRESCIA, SEZIONE II, n. 231/2014, resa tra le parti, concernente revoca dell'affidamento del servizio di gestione degli impianti di illuminazione pubblica.

Visto l'art. 62 cod. proc. amm;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di **Bione**;

Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di reiezione della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;

Viste le memorie difensive;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 26 agosto 2014 il Cons. Luigi Massimiliano Tarantino e uditi per le parti gli avvocati Giuseppe Chiofalo su delega dell'avvocato Francesco Sciaudone e Paolo Rolfo su delega dell'avvocato Domenico Bezzi;

Considerato che la convenzione (con affidamento diretto) era scaduta il 31 ottobre 1999, con "proroga" per i successivi bienni;

Rilevato che occorre dare una lettura testuale e restrittiva della disciplina che consente la prosecuzione degli affidamenti diretti ancora in corso, perché si pone in deroga alla disciplina generale ispirata alla tutela della concorrenza;

Considerato che l'interpretazione dei commi 21 e 22 dell'art. 34 del d.l. n. 179 del 2012, fatta propria dal TAR, resiste alle doglianze contenute nell'appello in esame, ove si consideri che il citato comma 22 dispone che gli affidamenti assentiti alla data del 1° ottobre 2003 a società a partecipazione pubblica, già quotate in borsa a tale data, cessano di avere effetti alla data prevista dal contratto, ovvero improrogabilmente il 31 dicembre 2020;

Rilevato che, poiché il contratto intercorso tra l'appellante e l'amministrazione controllata prevedeva una data di scadenza, deve ritenersi che le norme in vigore abbiano impedito ogni possibilità di sua proroga (perché solo in presenza di una data di cessazione dell'efficacia in data successiva al 31 dicembre 2020 la legge ha previsto l'anticipazione a tale data-limite);

Rilevato, in altri termini, che il medesimo comma 2 va interpretato nel senso che la legge ha anticipato al 31 dicembre 2020 la data di cessazione degli effetti degli affidamenti da essa individuati (e, al contrario, non ha previsto la proroga dei contratti in scadenza prima della medesima data);

Considerato, pertanto, che l'appello in esame difetta del requisito del *fumus boni juris*.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

Respinge l'appello (Ricorso numero: 5793/2014).

Spese compensate.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 26 agosto 2014 con l'intervento dei magistrati:

Luigi Maruotti, Presidente

Antonio Amicuzzi, Consigliere

Fulvio Rocco, Consigliere

Nicola Gaviano, Consigliere

Luigi Massimiliano Tarantino, Consigliere, Estensore

**L'ESTENSORE**

**IL PRESIDENTE**

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 27/08/2014

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

© 2014 - [giustizia-amministrativa.it](http://giustizia-amministrativa.it)

[Condizioni di utilizzo](#) [Informativa privacy](#)

[Regole di accesso](#) [Accessibilità](#) [Mappa del sito](#)

[Guida al sito](#)